



Corte dei Conti

Sezione regionale di controllo per il Veneto

Posta elettronica certificata

Al Presidente del Consiglio Comunale

Al Sindaco

del Comune di
CINTO CAOMAGGIORE (VE)

e per il tramite dell'Ente

All'Organo di revisione economico-finanziaria
del Comune di
CINTO CAOMAGGIORE (VE)

Oggetto: Art. 1, commi 166 e 167, della Legge 23/12/2005, n. 266 relazione dell'organo di revisione sul Rendiconto anno 2009 - Comune di Cinto Caomaggiore (VE).

La Sezione del controllo della Corte dei conti per il Veneto, al cui esame sono state sottoposte la relazione in oggetto e le osservazioni del Magistrato istruttore, ha ritenuto, nell'adunanza del 21 settembre 2012 che quanto emerge dagli atti non rientri in alcuna delle ipotesi per le quali, ai sensi dell'art. 1, comma 168, della legge n. 266/2005, la Sezione deve adottare apposita pronuncia.

Ha dato pertanto incarico al Magistrato istruttore, con apposita deliberazione che si allega in copia, di trasmettere a codesta Amministrazione una specifica nota nella quale vengano illustrate le irregolarità riscontrate.

L'esame della relazione sul rendiconto 2009, inoltrata dall'organo di revisione in ottemperanza alle disposizioni normative di cui all'art. 1, commi 166 e 167, della legge 23.12.2005, n. 266 e l'istruttoria al riguardo svolta hanno evidenziato alcune criticità sulle quali, con nota istruttoria di questa Corte in data 9 agosto 2012, venivano chiesti chiarimenti a codesto comune.

L'ente rispondeva con nota del 29 agosto 2012, prot. n. 4237 (prot. C.d.c. n. 6599 del 4 settembre 2012). La risposta, tuttavia, non fa venir meno la criticità riscontrata in sede di istruttoria in relazione alla verifica della capacità di indebitamento di cui alla sezione seconda del questionario relativo al Rendiconto 2010.

Dall'esame della relazione sul conto consuntivo redatta dall'organo di revisione del Comune di Cinto Caomaggiore (VE), la Sezione deve rilevare

che la presenza di uno stock complessivo di debito nella misura rilevata (133,30%) seppure distante dai limiti critici in relazione ai parametri per l'individuazione dello stato di deficitarietà strutturale e pur nel pieno rispetto di quanto stabilito dall'art. 204 T.U.E.L., potrebbe comunque determinare una sensibile attenuazione della possibilità per l'Ente di far fronte alle proprie obbligazioni.

Alla luce di quanto evidenziato, si ritiene pertanto opportuno segnalare che, anche in relazione alla difficile situazione generale della finanza pubblica, ogni azione tesa alla limitazione del debito entro limiti fisiologici e al contenimento della relativa componente di parte corrente, rappresenta un modello di sana gestione finanziaria, la cui verifica e attuazione deve tenere conto del contesto generale in cui si opera.

Nel caso di specie, l'Ente locale, pur nella piena autonomia decisionale, non può non tener conto degli obblighi derivanti dall'ordinamento internazionale e nazionale che ha più volte e in ambiti diversi ravvisato la necessità di un generalizzato abbassamento del livello di indebitamento, a garanzia del più generale interesse di proteggere la finanza pubblica e la stabilità dei conti, nazionali e sovranazionali.

L'irregolarità derivante dallo sfioramento di uno dei parametri di valutazione della deficitarietà appare, tuttavia, potenzialmente foriera di futuri pregiudizi, atteso che nel caso in specie l'entità rilevata (133,30%) ben potrebbe incidere in sede di mantenimento degli equilibri di bilancio del Comune e più in generale per una sana gestione finanziaria. Ciò in relazione anche ai nuovi obblighi sanciti dall'art. 6 del D.Lgs. 149/2011 che prevede che *"Qualora dalle pronunce delle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti emergano, anche a seguito delle verifiche svolte ai sensi dell'articolo 5 del presente decreto e dell'articolo 14, comma 1, lettera d), secondo periodo, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, comportamenti difformi dalla sana gestione finanziaria, violazioni degli obiettivi della finanza pubblica allargata e irregolarità contabili o squilibri strutturali del bilancio dell'ente locale in grado di provocarne il dissesto finanziario e lo stesso ente non abbia adottato, entro il termine assegnato dalla Corte dei conti, le necessarie misure correttive previste dall'articolo 1, comma 168, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, la competente sezione regionale, accertato l'inadempimento, trasmette gli atti al Prefetto e alla Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica"*.

Al riguardo per prevenire potenziali pregiudizi, si richiama l'attenzione degli organi tecnici (Responsabile dei servizi finanziari, organo di revisione, Segretario comunale, ognuno per la parte di competenza) e degli organi politici sulla necessità di una verifica puntuale di tali equilibri che non si riduca a una burocratica approvazione della delibera che concerna tali verifiche.

A tal fine si suggerisce nel contempo la modifica del regolamento di contabilità in modo da porre in essere un attento monitoraggio della situazione finanziaria dell'ente, prevedendo ove lo si ritenga opportuno, cadenze infrannuali di verifica del mantenimento degli equilibri generali di bilancio di cui all'art. 193, comma 2, del T.U.E.L., dal momento che, come evidenziato, la norma del citato art. 6 del D.Lgs. 149/2011 richiede una valutazione anche dei comportamenti (anche anteriori) che aggravando lo squilibrio possano condurre al dissesto, non escludendo altresì l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione, per l'estinzione anticipata di tali prestiti.

Con la nota suindicata, l'Ente conferma il mancato rispetto del parametro e precisa che dal 2010 il parametro è stato rispettato.

Preso atto dell'atteggiamento virtuoso dell'Ente, in considerazione della natura collaborativa del controllo esercitato, si raccomanda di prestare

anche in futuro un attento monitoraggio del livello di indebitamento, attivandosi al fine di rispettare tale specifico parametro.

Il Magistrato Istruttore

Cons. Diana CALACIURA TRAINA

